



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

Decreto Rettorale Rep. n.924 Prot. n.138767Tit.II/1 del 31/05/2017

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 9 dicembre 2011 n. 3330.

**VISTO** il "Regolamento quadro di funzionamento dei Dipartimenti" emanato con Decreto Rettorale n. 131 del 14/01/2010.

**CONSIDERATA** la necessità di procedere ad una ristesura del "Regolamento per le prestazioni eseguite dall'Università degli Studi di Verona nei confronti di enti o privati a seguito di convenzioni e contratti o mediante l'esecuzione di analisi e prove", al fine di soddisfare le nuove esigenze di ricerca e di collaborazione con enti ed imprese esterne all'Ateneo.

**VISTO** il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2017 al "Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi".

**VISTO** il provvedimento del Senato Accademico del 27/04/2017 che ha approvato il "Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi".

## DECRETA

**Art. 1** - È emanato il Regolamento di Ateneo "**REGOLAMENTO CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ CONTO TERZI**", nel testo allegato al presente decreto.

**Art. 2** - Il Regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

II RETTORE  
Prof. Nicola Sartor

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23bis e 23ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

**REGOLAMENTO CONTRATTI E CONVENZIONI  
PER ATTIVITÀ CONTO TERZI**



## Indice

Art. 1 - Finalità .....	1
Art. 2 - Definizioni.....	1
Art. 3 - Individuazione delle attività per conto terzi .....	2
Art. 4 - Il contenuto dei contratti.....	2
Art. 5 - Soggetti Coinvolti .....	3
Art. 6 - Proprietà intellettuale.....	3
Art. 7 - Utilizzo logo e nome università da parte del committente .....	4
Art. 8 - Determinazione del valore della prestazione .....	4
Art. 9 - Entrata in vigore .....	5



### Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di consulenza per conto di terzi concluse tra l'Università degli Studi di Verona ed enti pubblici o privati a fronte di un corrispettivo.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - Ateneo: l'Università di Verona.
  - Parti: Università di Verona e Partner (pubblici o privati) in quanto stipulanti l'accordo.
  - Struttura: il Dipartimento o Centro di riferimento dell'Università di Verona con autonomia negoziale.
  - Ricerca: l'insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi presenti nell'accordo.
  - Responsabile dell'attività: il soggetto individuato fra il personale universitario che l'Ateneo indica per lo svolgimento delle attività o il coordinatore del gruppo di lavoro a cui viene affidata l'attività.
  - Gruppo di lavoro: composto dal personale universitario utilizzato dall'Ateneo per lo svolgimento delle attività sottoposte al coordinamento del Responsabile dell'attività.
  - Personale universitario: professori ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico di laboratorio, personale tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca coinvolti dall'Ateneo nella Ricerca a diverso titolo.
2. Le "Attività" che sono prestate tramite la definizione di accordi comprendono:
  - a) ricerche: attività anche a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine;
  - b) consulenze: attività consistenti nel trasferimento al committente di conoscenze già acquisite con applicazione al caso di interesse specifico, unito a interpretazioni e pareri. In particolare rientrano nelle consulenze richieste al personale universitario per pareri su problemi tecnico-scientifici, studi di fattibilità, attività progettuali o prove sperimentali esulanti dalle prestazioni per analisi e prove, pareri di internal auditing, di marketing, di logistica aziendale, di economia aziendale in genere, di contrattazione di impresa. Nei casi straordinari di interesse pubblico nei quali la consulenza sia richiesta all'Ateneo o a sue strutture da autorità governative ed enti ed autorità nazionali, internazionali o dagli organi giudiziari, si potrà prescindere dalla disciplina del presente Regolamento in merito alla determinazione del corrispettivo ed alla ripartizione del margine;
  - c) perizie: consistenti nell'analisi tecnica di una particolare situazione da parte di un esperto in una determinata disciplina per dirimere una questione tecnico-economica o per attestare la verità riguardo a una questione tecnica. Sono da ritenersi escluse le perizie di parte in vertenze di carattere legale;
  - d) pareri: l'opinione su determinate circostanze o sulla condotta da seguire, espressa sotto forma di giudizio su richiesta esterna all'Ateneo;
  - e) prove tecniche: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati; si tratta di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo. Sono da considerarsi in particolare quelle attività previste da norme di legge o regolamentari. In questo ambito rientrano le attività già descritte dal T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
  - f) fornitura di materiale di ricerca: per disciplinare la fornitura anche temporanea di materiali di ricerca (quali i materiali biologici, reagenti, linee di cellule, plasmidi, vettori, composti chimici e alcuni tipi di software) da parte di altro soggetto all'Ateneo o viceversa, che li utilizza per fini di ricerca propri. I diritti del fornitore e del ricevente vengono specificati avendo riguardo alla natura dei materiali e dei loro derivati e dei livelli di rischio. Tali contratti sono usualmente corredati da clausole di confidenzialità e di esonero da rischi.
  - g) attività a carattere formativo: attività didattiche riguardanti corsi di perfezionamento, d'aggiornamento e di formazione, nonché seminari, convegni, workshop, cicli di conferenze e simili, svolti dall'Ateneo su richiesta di enti pubblici e privati;
  - h) attività di certificazione relative a procedure e prodotti su richiesta di enti nazionali o internazionali;
  - i) ogni altra iniziativa o prestazione che l'Ateneo può effettuare nell'ambito delle finalità istituzionali e comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.



3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di natura sanitaria e assistenziale svolte da personale universitario nell'ambito del S.S.N.
4. Sono parimenti escluse tutte le attività negoziali aventi come oggetto lo sviluppo e/o lo sfruttamento in forma di licenza da parte di terzi di invenzioni, know how o brevetti di invenzione o modello anche parzialmente di proprietà dell'Ateneo.

### **Art. 3 - Individuazione delle attività per conto terzi**

1. Le attività di cui al presente Regolamento (di seguito: le "Attività") sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Ateneo svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando proprie strutture e personale previa conclusione di accordi con enti pubblici e/o privati.
2. Le prestazioni a favore di terzi "a tariffa" sono le attività costituite da prestazioni tipizzate e ricorrenti, offerte al pubblico a condizioni predeterminate, realizzate con l'impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione della Struttura nonché di eventuali risorse specificatamente acquisite dall'esterno.
3. Le tipologie di accordi considerate dal presente regolamento sono:
  - a) Contratto quadro: è un accordo avente ad oggetto ogni possibile forma di collaborazione fra l'Ateneo e soggetti pubblici o privati. Deve contemplare le finalità, l'ambito e l'oggetto della collaborazione, la durata, le pattuizioni economiche, le modalità di assolvimento degli obblighi delle Parti. La convenzione potrà articolarsi in ulteriori contratti (cd. contratti attuativi) su argomenti specifici da essa previsti. In tal caso è da considerare come convenzione quadro.
  - b) Contratto: è il rapporto tra l'Ateneo e soggetti pubblici o privati che prevede una determinata forma di prestazione svolta dal personale universitario e che generalmente richiede l'uso di attrezzature, locali e servizi dell' Ateneo, secondo le seguenti tipologie:
    - i. Contratto di ricerca: è un contratto avente ad oggetto l'espletamento da parte di personale universitario di attività di ricerca pura e/o applicata sulla base di un progetto. Tali contratti dovranno sempre prevedere a quali soggetti vada attribuita la titolarità di un eventuale risultato della ricerca di carattere inventivo o altamente innovativo, con indicazione dei criteri e delle procedure per la determinazione del valore di detto risultato.
    - ii. Contratti di ricerca congiunta, di cooperazione nella ricerca, associazioni temporanee di scopo, cooperazioni consortili: sono contratti caratterizzati dalla comunione di scopo tra le parti, le quali dovranno specificare l'apporto di ciascuna al comune progetto, l'attribuzione (in regime di comunione o frazionaria) dei risultati dell'attività comune, previsti o non previsti nel progetto, eventuali conguagli economici in ipotesi di attribuzione esclusiva ovvero un regolamento di comunione in ipotesi di impiego e godimento economico congiunti di detti risultati.
    - iii. Contratto di assistenza tecnico-scientifica: ha per oggetto l'assistenza da parte di personale universitario all'attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione previsto dalla normativa inerente la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, collaudi.
    - iv. Contratto per prestazioni didattiche: è un contratto che riguarda corsi di qualificazione professionale o di aggiornamento svolti dall'Ateneo per Enti pubblici o privati eventualmente in collaborazione con questi.
    - v. Altri contratti di servizio: ogni altro contratto, non rientrante nei tipi suelencati, che implichi prestazioni di servizi a terzi da parte di personale universitario e per le quali non sia richiesta per legge l'iscrizione ad Albi od Elenchi ufficiali.
    - vi. Contratto di attività di formazione e/o aggiornamento professionale: ha per oggetto la progettazione e/o l'organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze, diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici.
    - vii. Prestazioni per analisi e prove: sono i controlli, le analisi, le sperimentazioni su farmaci, le tarature svolte da parte delle strutture dell'Ateneo ai sensi dell'art. 49 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull'istruzione superiore), per i quali le strutture rilasciano al committente un certificato che indica i risultati dell'analisi o della prova. Tali risultati sono di proprietà del committente. Le prestazioni per analisi e prove sono di norma regolate da tariffe.

### **Art. 4 - Il contenuto dei contratti**

1. I Contratti sono redatti sulla base dello schema-tipo predisposto dagli Uffici preposti. L'autorizzazione alla modifica dello schema-tipo può essere anche implicita qualora contestuale all'approvazione della proposta di contratto di cui all'art. 3, comma 3 lett. b) punto vii, sentiti gli Uffici competenti.



2. Il Contratto deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) responsabile dell'Attività;
  - b) oggetto dell'Attività;
  - c) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di eventuale utilizzo del logo e del nome dell'Ateneo;
  - d) clausole di segretezza o un separato accordo di segretezza che sarà sottoscritto dal Responsabile dell'Attività e successivamente, se necessario, perfezionato in una delle tipologie di accordo previste dal precedente art. 3 co. 3.
  - e) proprietà dei risultati e modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
  - f) elenco degli eventuali elaborati da consegnare a stato d'avanzamento o a conclusione dell'Attività;
  - g) tempi di consegna, condizioni per eventuali proroghe e indicazione delle fasi dell'attività;
  - h) corrispettivo, distinto per le voci della precedente lettera c);
  - i) termini e modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al precedente punto g);
  - j) clausola limitativa della responsabilità dell' Ateneo, nel rispetto della normativa vigente;
  - k) risoluzione dell'accordo in via amichevole e riferimento all'eventuale Foro competente. Qualora prevista dal contratto è ammessa la possibilità di avvalersi di collegio arbitrale rituale ai sensi art. 806 c.p.c. e ss..

#### **Art. 5 - Soggetti Coinvolti**

1. Il Responsabile dell'Attività, all'atto della richiesta di autorizzazione agli organi della Struttura, deve allegare la seguente documentazione:
  - a) bozza del contratto completa degli elementi di cui al precedente articolo 4;
  - b) prospetto dei costi previsti come indicato al successivo articolo 8;
  - c) dichiarazione di sussistenza di eventuali conflitti di interesse attuali o soltanto potenziali da parte del Responsabile scientifico;
  - d) analisi dei rischi relativi al rapporto contrattuale e relative forme di mitigazione adottate.
2. Qualora l'Attività consista in prove tecniche e comunque in prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. 1592/1933, l'autorizzazione sarà richiesta agli organi della Struttura anche in assenza della documentazione di cui al comma 1 purché conforme ad apposito tariffario, deliberato dalle Strutture.
3. La sottoscrizione del contratto per le Attività compete a coloro che siano legittimati ad esprimere la volontà negoziale dell'Ateneo e per presa visione dal Responsabile dell'Attività che deve:
  - a) supervisionare le prestazioni eseguite dal personale universitario in relazione all'Attività e di sorvegliare l'esatto adempimento degli obblighi previsti nell'Accordo;
  - b) segnalare agli organi della Struttura qualsiasi vicenda relativa all'esecuzione dell'Accordo, dalla quale potrebbe derivare una responsabilità dell' Ateneo ovvero del terzo committente;
  - c) presentare, su richiesta della Struttura, una relazione sullo stato di avanzamento dell'Attività eseguita anche con riferimento all'eventuale tempistica prospettata nell'Accordo, nonché un giudizio complessivo sul rispetto delle previsioni contrattuali relative all'Attività;
  - d) indicare, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del codice civile, quali apparecchiature la Struttura riceve in comodato d'uso dalla parte contraente che provvede alle spese di assicurazione e di trasporto;
  - e) comunicare alla Struttura se si avvale di personale del Partner adeguatamente assicurato per la responsabilità civile e infortuni e ad ogni altro onere assicurativo di legge in relazione alle prestazioni da costoro rese al di fuori della sede aziendale;
  - f) informare la Struttura se il Gruppo di ricerca avrà necessità di accedere alla sede o agli stabilimenti del Partner per eventuali sperimentazioni, verifiche, uso di apparecchiature fisse, in conformità con gli obiettivi derivanti dall'oggetto dell'Accordo.

#### **Art. 6 - Proprietà intellettuale**

1. La proprietà intellettuale per opere dell'ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle Attività è regolata secondo la legislazione vigente. L'Ateneo potrà cedere i diritti economici al committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali ed industriali, purché a fronte di un corrispettivo, da specificare espressamente nel Contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell'Attività.



2. L'eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa da parte del committente e/o dell' Ateneo, e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell'attività dovrà esser specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.
3. Nel caso in cui il committente, già titolare di un'invenzione, finanzia appositamente un'Attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale invenzione anche ai fini di un brevetto o di uno sfruttamento dell'invenzione, i diritti di distribuzione e i canoni di sfruttamento dell'invenzione spettano al committente e l'Ateneo nell'ambito del corrispettivo si farà carico di regolare i diritti patrimoniali secondo la legislazione vigente.
4. Il Responsabile delle attività e il Gruppo di lavoro potranno utilizzare in tutto o in parte i risultati della Ricerca per pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi fra le Parti.
5. In particolare nel caso di diritti patrimoniali sui risultati di una prestazione creativa od inventiva non specificamente prevista nel contratto o esorbitante in termini sia qualitativi sia quantitativi rispetto al risultato previsto ed atteso dalle Parti, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità pro quota oppure nell'attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito, tenuto conto anche delle disposizioni di cui agli artt. 64 del Codice di Proprietà industriale e delle previsioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento brevetti di Ateneo. Tali diritti andranno inoltre temperati con eventuali riserve di diritti fatte valere da parte di Enti pubblici o privati che abbiano finanziato ricerche (cfr. comma 5 dell'art. 65 CPI) i cui risultati siano stati utilizzati o si intenda utilizzare per l'esecuzione della prestazione commissionata dal terzo.

#### **Art. 7 - Utilizzo logo e nome università da parte del committente**

1. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle Attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire con richiesta specifica da parte del committente, come previsto dal regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all'utilizzo del logo.

#### **Art. 8 - Determinazione del valore della prestazione**

1. A seconda della modalità di determinazione del corrispettivo, le Attività si distinguono nelle seguenti categorie:
  - a) Attività a corrispettivo da negoziarsi;
  - b) Attività a corrispettivo predeterminato.
2. Le Attività a corrispettivo da negoziarsi sono costituite dalle prestazioni in cui il corrispettivo è determinato sulla base di un'analisi dei costi della specifica prestazione e di una negoziazione con il committente.
3. Le Attività a corrispettivo predeterminato sono costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. 1592/1933, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario come previsto dall'art. 3, comma 3 lettera b) punto vii.
4. Sia per le Attività a corrispettivo predeterminato che per quelle a corrispettivo da negoziarsi, il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale importo derivante dalla cessione a terzi dei relativi diritti di proprietà intellettuale nascenti dalle Attività, deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo alle tariffe di mercato ed in ogni caso fissato in misura sufficiente per consentire sia la copertura dei costi sia il conseguimento di una quota di margine. Eventuali deroghe al presente principio dovranno essere valutate caso per caso dalla Struttura di riferimento.
5. Ai fini di assicurare la copertura dei costi, nella determinazione dell'importo per le Attività a corrispettivo da negoziarsi devono essere valutati i seguenti elementi:
  - a) stima del costo dei materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate allo svolgimento dell'Attività;
  - b) stima del costo di acquisto ovvero ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche da utilizzare nello svolgimento dell'Attività;
  - c) stima del costo derivante dall'impiego del personale universitario per il tempo necessario allo svolgimento dell'Attività;
  - d) stima del costo derivante dall'impiego del personale universitario con rapporto di lavoro a progetto specificamente assunto e retribuito per lo svolgimento delle Attività;
  - e) stima delle spese di viaggio e missione sostenute e da sostenersi dal personale universitario per lo svolgimento delle attività;
  - f) stima del costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne per lo svolgimento dell'Attività;



- g) stima dei costi per il finanziamento parziale o totale di borse di dottorato, borse di ricerca, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato coinvolti nello svolgimento dell'Attività;
  - h) stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'Attività.
6. Nella determinazione del corrispettivo, oltre alle voci di costo elencate al punto precedente, si dovrà tenere conto forfetariamente delle spese generali.

**Art. 9 - Entrata in vigore**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.